

CONVENZIONE TRA L'UNIONE VALLE SAVIO ED IL COMUNE DI
CESENA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI **POLIZIA
MUNICIPALE** NEI COMUNI DI **CESENA E MONTIANO**.

L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del mese di marzo,

31 marzo 2015

in Cesena nella Sede dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio".

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

TRA

- BATTISTINI CARLO, nato a Forlì (FC) il 17 marzo 1960, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco pro-tempore delegato ai rapporti con l'Unione del **COMUNE DI CESENA** (codice fiscale: 00143280402), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 128 del 22 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

- LUCCHI PAOLO, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"** (codice fiscale: 90070700407), con sede in Cesena (FC), Piazza del Popolo n. 10, in esecuzione della deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 40 del 22 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- con Atto Raccolta Servizio Contratti n. 421/2014 del Comune di Cesena, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Valle Savio" tra i comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto;

- l'Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per la

disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni;

- l'Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione e svolge tutte le attività contabili, economiche e patrimoniali proprie di un Ente Locale;

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 34 del 22 dicembre 2014 e conseguente Convenzione stipulata in data 24 marzo 2015 e assunta al Protocollo Generale dell'Unione dei Comuni "Valle del Savio" n. 12740/1 la funzione di Polizia Municipale è stata trasferita dal Comune di Montiano all'Unione e pertanto deve ritenersi non più in vigore la convenzione sottoscritta in data 9.01.2012 fra il comune di Cesena ed il Comune di Montiano per la gestione associata del relativo servizio;

- l'Unione ritiene opportuno affidare la gestione del Servizio di Polizia Municipale per il territorio del Comune di Montiano al Comune di Cesena al fine di ottimizzare i servizi dell'Unione ed anche tenendo conto della contiguità geografica delle aree interessate;

- i contraenti hanno valutato l'opportunità di gestione dei servizi richiesti con la forma della gestione associata tra Unione e Comune di Cesena (prevista dall'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000), mediante la costituzione di uffici comuni, che operano con personale dei due enti;

- che con delibera di Consiglio dell'Unione Valle Savio n. 40 del 22 dicembre 2014 è stata esaminata ed approvata la convenzione tra il Comune di Cesena e l'Unione stessa per la gestione del servizio di cui in parola;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 22 dicembre 2014 il Comune di Cesena ha approvato il medesimo schema di convenzione convalidandolo per la sottoscrizione;

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e come tali vengono riconosciute dalle parti.

ART. 2 – OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina la gestione associata del servizio di Polizia Municipale tra l'Unione Valle Savio per il Comune di Montiano e il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la costituzione del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena - Montiano.

2. Il Corpo Unico della Polizia Municipale è privo di personalità giuridica, non ha propria amministrazione e pertanto si configura dotato unicamente di autonomia operativa e funzionale agli enti.

ART. 3 – FINALITÀ

1. Lo scopo della presente convenzione è di realizzare la gestione associata dei Servizi di Polizia Municipale e delle politiche per la sicurezza, attraverso un migliore utilizzo delle risorse umane e delle dotazioni tecniche, uniformando comportamenti e metodologie d'intervento nonché utilizzando le specifiche professionalità che, nel tempo, la polizia municipale di Cesena ha potuto sviluppare.

2. La gestione associata è finalizzata a garantire la presenza coordinata sul territorio per l'esercizio delle funzioni demandate alla polizia municipale dalla

Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla L. R. 4 dicembre 2003, n. 24.

3. Attraverso la gestione associata, gli Enti aderenti si propongono di sviluppare tutte le possibili forme di collaborazione con le forze di polizia, per meglio coordinare la presenza sul territorio, la prevenzione e la lotta alle varie forme d'illegalità diffusa in attuazione dei programmi dei Comuni convenzionati, in materia di sicurezza urbana.

ART. 4 – COSTITUZIONE DEL CORPO INTERCOMUNALE POLIZIA MUNICIPALE CESENA - MONTIANO.

1. La gestione associata delle funzioni di polizia municipale si realizza mediante la costituzione del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena – Montiano ed è disciplinata dal regolamento del Corpo Intercomunale.

ART. 5 – FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

1. Il Corpo Intercomunale svolgerà le funzioni e le attività previste dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla L. R. 4 dicembre 2003, n. 24, con carattere d'omogeneità sull'intero territorio dei Comuni di Cesena e Montiano.

2. Ulteriori attività amministrative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilascio di autorizzazioni previste dal codice della strada, provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale, servizio notifiche, potranno essere esercitate dal Comune di Cesena anche tramite uffici diversi dalla polizia municipale.

ART. 6 – DURATA

1. La Convenzione ha validità dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2018, salvo proroga da effettuarsi con atto dei rispettivi Consigli e per un periodo massimo di 12 mesi.

2. Vengono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dai singoli Enti

associati prima della sottoscrizione della presente convenzione.

ART. 7 – DOTAZIONE DI PERSONALE E RISORSE STRUMENTALI

1. Per l'esercizio delle attività precedentemente individuate il Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena - Montiano si avvarrà:

a) del personale, trasferito dai Comuni facenti parte dell'Unione, presso l'Unione stessa, per la gestione dei servizi associati;

b) del personale facente parte della dotazione organica del Corpo Polizia Municipale del Comune di Cesena.

2. Il Corpo Intercomunale si avvarrà, inoltre, delle risorse strumentali messe a disposizione dal Comune di Cesena o dall'Unione, unitamente a software gestionali ed altra attrezzatura d'ufficio.

3. All'Unione, per i servizi nel Comune di Montiano sono riconosciuti: servizi equivalenti al numero di ore svolte dal personale da esso conferito indipendentemente dalle qualifiche professionali operanti; la disponibilità dei servizi specialistici della polizia municipale; l'impegno del personale maggiormente adeguato al servizio da svolgere.

ART. 8 – ENTE CAPOFILA E SEDI

1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi.

2. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.

ART. 9 – DOTAZIONE TECNICA

1. Tutte le attrezzature e i mezzi in dotazione all'Unione per quanto attiene il Comune di Montiano sono conferiti in comodato gratuito al Corpo

Intercomunale per essere utilizzati per l'espletamento dei servizi in forma associata.

2. Le spese per la manutenzione sono sostenute direttamente dall'Ente che lo ha conferito.

ART. 10 – DIREZIONE E RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

1. La direzione e la responsabilità della struttura è attribuita al dirigente della Polizia Municipale del Comune di Cesena secondo quanto previsto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla L. R. 4 dicembre 2003, n. 24 che assume la denominazione di Comandante del Corpo Intercomunale Polizia Municipale Cesena - Montiano. Lo stesso potrà delegare a soggetti facenti parte del Corpo, nel rispetto del profilo professionale posseduto, la competenza allo svolgimento di attività specifiche e all'adozione di atti o di provvedimenti.

ART. 11 – RAPPORTI FINANZIARI E PROVENTI DELLE SANZIONI

1. Per l'anno 2015, il piano economico dei costi e il relativo riparto saranno successivamente approvati con specifico atto di Giunta nel rispetto dei criteri definiti nei commi seguenti.

Per gli anni successivi il piano economico preventivo viene redatto entro il 30 aprile dell'anno di riferimento in ragione dei costi rilevati nell'anno precedente ed in base agli indicatori di attività dei Servizi in oggetto.

2. I costi sostenuti dal Corpo Intercomunale (personale, utenze, incarichi professionali, acquisizione di beni e servizi e attrezzature ecc. impiegate unicamente nelle attività di gestione associata), oltre alle quote di ammortamento per beni acquisiti direttamente da parte di ciascun associato, vengono ripartiti fra gli stessi, proporzionalmente ai criteri di riparto previsti

nel piano finanziario relativi all'anno precedente, come di seguito specificati:

- 80% popolazione residente nei comuni interessati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 20% estensione territoriale dei comuni interessati.

3. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti, se destinati ai comuni, sono di spettanza del Comune nel cui territorio sono state accertate le violazioni. In deroga al criterio di cui sopra, sugli effettivi introiti del Comune di Montiano è riconosciuto al Comune di Cesena il 30% dei proventi a titolo di riconoscimento dell'attività svolta e delle strutture e sistemi condivisi. In tal caso, non vengono ripartiti i costi dei relativi sistemi informatici.

4. In ragione dei costi presuntivamente imputabili a ciascun ente, verranno concordati acconti periodici finalizzati al contenimento del conguaglio di fine esercizio.

5. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base della relazione consuntiva approvata con specifico atto dirigenziale, verranno determinate le quote definitive di conguaglio a carico di ogni ente.

6. Possono essere istituite verifiche periodiche sull'andamento della gestione associata di cui alla presente convenzione, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

7. Il consuntivo delle spese sostenute dagli Uffici associati verrà approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo, eventuali conguagli di spesa dovranno essere liquidati entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

ART. 12 – RECESSO

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento

per giusta causa, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno un mese.

2. La parte che recede, dovrà liquidare il saldo negativo come rendicontato dal responsabile del servizio.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio e il personale ritornerà nella disponibilità dell'Ente che lo ha messo a disposizione.

ART. 14 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione potrà essere modificata in ogni momento, previa adozione di conforme atto deliberativo da parte dei Consigli degli Enti associati.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa.

2. Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

ART. 16 – ONERI

1. La presente convenzione è sottoposta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della "tariffa parte II" del D.P.R. 26/04/1986, n° 131 con spese di registrazione a carico dell'Unione Valle Savio, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata sotto la lettera "B" al D.P.R. 26/10/1972, n° 642.

ART. 17 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rimanda

a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra il Comune di Cesena e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché ai rispettivi Statuti, al codice civile e alla normativa vigente.

Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.